

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima . . . . .	9382
Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . .	9382
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina . .	9382
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al questore . . . . .	9383
Modificazione di norme in materia di pensioni di guerra . . . . .	9383
Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese . . . . .	9383

### La seduta comincia alle 16.

VERDI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

### Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Sul processo verbale ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Righetti. Ne ha facoltà.

RIGHETTI. Il camerata Limoncelli ha ieri, con la sua forma squisita, accennato, a colori abbastanza vivi, a qualche presunta deficienza della tutela penale in relazione al nostro patrimonio artistico ed archeologico ed alle bellezze naturali, di cui tanta dovizia possiede il nostro Paese.

In considerazione dell'alta importanza spirituale che giustamente riveste per ogni italiano tutto quanto ha attinenza a questo campo, vorrei, quale modesto cultore del diritto penale, tranquillizzare l'amico e, nel contempo, ricordare agli altri onorevoli Camerati, come la nostra legislazione penale, considerata nel suo complesso, permetta invece — nell'armonia della legge generale con le leggi speciali — una tutela che ben è da ritenere efficace e tale da corrispondere a tutte le eventuali esigenze della repressione.

Infatti, e mi limito alla sola citazione di articoli, contro la manomissione del patrimonio artistico ed archeologico provvedono: l'articolo 625 del nuovo Codice penale, ove si tratti di manomissione di cosa non propria e l'articolo 733 nell'ipotesi di manomissione di cosa propria.

Risparmio agli onorevoli Camerati l'enunciazione delle pene detentive e pecuniarie, comminate dagli articoli ora citati, limitandomi ad assicurare che esse sono, e possono essere applicate, in misura assai rilevante:

Infine, per quanto attiene alla tutela delle bellezze naturali, devo far osservare che anche in questa ipotesi deve trattarsi di modificazione dello *statu quo* su cosa propria, e, in ogni caso, di modificazioni che non costituiscono di per se stesse un reato, perchè, altrimenti, si verserebbe in tema di concorso. Inoltre, va segnalato che il Codice penale nell'articolo 734 aggrava notevolmente le pene che erano state stabilite nell'articolo 6 della legge speciale del 1922.

È vero, che l'articolo 734 non commina pene restrittive della libertà personale, ma la sanzione penale è intesa in questo caso, come in altri, a costituire anche la premessa in seguito alla quale ordinariamente l'Amministrazione pubblica s'intenderà autorizzata a svolgere con la necessaria rapidità il procedimento, previsto dalla legge speciale, per il ripristino della zona manomessa.

Pure auspicando, quindi, con riferimento alle leggi speciali e, in particolare, alla legge 20 giugno 1909, modificata con le successive 23 giugno 1912 e 31 maggio 1928, l'emanaazione di norme regolamentari e, in genere, di disposizioni coordinatrici in materia di legislazione artistica, possiamo, pertanto, aver piena fiducia che, se malauguratamente l'occasione dovesse presentarsi, le disposizioni legislative vigenti sarebbero tali da assicurare veramente una repressione adeguata, quale è nei voti del nostro Camerata, così fine cultore di cose d'arte e, di certo, anche nel cuore di tutti noi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ferretti Lando, di giorni 1; Leale, di 3; Troilo di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Bagnotti, di giorni 10; Lualdi, di 2; Diaz, di 4. (*Sono concessi*).